



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO 5 - Disciplina delle professioni sanitarie
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGPROF/V/

Ministero della Salute
DGPROF
0052352-P-13/10/2021



468857404

**FNOMCEO - Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri**

segreteria@pec.fnomceo.it
segreteria@fnomceo.it
presidenza@fnomceo.it

FOFI - Federazione Ordini Farmacisti Italiani

posta@pec.fofi.it
posta@fofi.it

**FNOVI - Federazione Nazionale Ordini Veterinari
Italiani**

info@fnovi.it
info@pec.fnovi.it

CNOP - Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

info@psy.it
segreteria@pec.psypec.it

**FNOPO - Federazione Nazionale Ordini professioni
Ostetriche**

presidenza@pec.fnopo.it
presidenza@fnopo.it
segreteria@fnopo.it

**Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari
di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.**

federazione@tsrm.org
federazione@pec.tsrm.org

**FNOPI - Federazione Nazionale Ordini Professioni
infermieristiche**

federazione@cert.fnopi.it
federazione@fnopi.it

ONB - Ordine Nazionale dei Biologi

protocollo@peconb.it
segreteria@onb.it

**FNCF - Federazione nazionale degli ordini dei Chimici
e dei Fisici**

segreteria@chimicifisici.it
segreteria@pec.chimici.it

OGGETTO: Trasmissione circolare del DPE 0007767 P-4.22 del 13/08/2021.


FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Arrivo N. 15281/2021 del 13-10-2021
Doc. Principale - Copia Documento

Per opportuna informazione, si trasmette la allegata circolare del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 0007767 del 13/08/2021, comprensiva della nota del AGCOM, con la quale si è provveduto a richiamare l'attenzione sul decreto legislativo del 16 ottobre 2020 n. 142, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 (GU 30 ottobre 2020 n. 271) relativa al test di proporzionalità che deve essere effettuato prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni e sugli adempimenti previsti in capo ai soggetti regolatori, così da assicurare la corretta attuazione delle disposizioni contenute nel citato decreto.

Si prega di dare la massima diffusione della sopra citata circolare presso tutti gli Ordini di appartenenza.

II DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



Referente:

Dott.ssa Carla Cilfone

Tel. 06.59943884

Email: c.cilfone@sanita.it





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

Ufficio mercato interno competitività e affari generali

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0007767 P-4.22

del 13/08/2021



35296309

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: Decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (Gazz. Uff. 30 ottobre 2020, n. 271). Indicazioni per i soggetti regolatori.

Il 14 novembre 2020 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 ottobre 2020 n. 142, recante attuazione della direttiva 2018/958/UE relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

Il decreto si applica a tutte le professioni regolamentate oggetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007, con specifico riferimento ai requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio o che modificano quelli esistenti.

In base a quanto stabilito con il recente decreto, in attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2018/958, l'introduzione di tali requisiti deve essere sempre preceduta da un'analisi scrupolosa volta a verificare il rispetto del principio di proporzionalità da parte delle nuove disposizioni, assicurando obiettività e indipendenza nel procedimento di valutazione.

A questo scopo il decreto legislativo, all'art. 3, disciplina nel dettaglio le fasi della valutazione dei nuovi provvedimenti e prevede il coinvolgimento di un soggetto terzo e imparziale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ai fini del parere sulla correttezza dell'analisi di proporzionalità svolta. Tale parere deve essere obbligatoriamente richiesto prima della definitiva adozione delle disposizioni contenute nell'atto normativo o amministrativo e di esso deve darsi adeguatamente conto, mediante opportuna integrazione, nelle relazioni di accompagnamento o nella motivazione dell'atto in questione.

L'AGCM, nel mese di novembre 2020, ha fatto pervenire la lettera alligata, in cui sottolinea la necessità di promuovere presso tutte le amministrazioni, avendone constatato uno scarso utilizzo, il più ampio ricorso al ruolo consultivo ad essa attribuito dalla legge per assicurare una qualità della regolazione in chiave pro-concorrenziale.

Tale lettera viene trasmessa a codeste Amministrazioni per opportuna conoscenza e per la conseguente applicazione, con l'invito - per quanto di specifico interesse - a prestare particolare attenzione al richiamo all'adempimento previsto dal citato articolo 3 del decreto legislativo n.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

142/2020, rispetto al quale l'Autorità, nella nota allegata, ricorda come "prima della definitiva adozione di una disposizione normativa o di un atto amministrativo generale che limita l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio, i soggetti regolatori debbano richiedere il parere dell'Autorità".

Nel settore delle professioni regolamentate, dunque, viene dato particolare rilievo al ruolo consultivo dell'Autorità al punto da averne esplicitamente ribadito nel decreto di recepimento, al fine di assicurare l'efficace attuazione della direttiva 2018/958, l'intervento obbligatorio in sede di adozione delle disposizioni che, limitando l'accesso o l'esercizio delle professioni, hanno un inevitabile impatto sulla concorrenza e sul corretto funzionamento del mercato interno e devono per questo essere sottoposte ad un vaglio preventivo "rafforzato".

Ne discende che l'eventuale mancata acquisizione del parere dell'AGCM, in tali casi, costituisce non solo violazione della disciplina generale già prevista dall'articolo 34 del decreto legge n. 201/2011 ma anche dello specifico regime da ultimo introdotto con il decreto legislativo n. 142/2020.

La soluzione adottata in sede di recepimento della direttiva 2018/958 è stata molto apprezzata dalla Commissione europea, che ha particolarmente gradito la scelta delle autorità italiane di prevedere l'intervento di un organo *super partes* nel procedimento di valutazione della proporzionalità, definendola una *best practice* perché idonea a garantire l'obiettività e l'indipendenza della valutazione, come auspicato dalla stessa Commissione.

Va da sé che la norma potrà conseguire il risultato prefissato se ad essa segue un'applicazione rigorosa e puntuale da parte di tutti gli attori coinvolti, a livello centrale e regionale. Occorre rammentare che l'omissione del prescritto test di proporzionalità costituisce di per sé, al di là di ogni valutazione nel merito dell'analisi condotta, una violazione censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale in quanto costituisce una violazione del diritto dell'Unione europea, con ogni conseguenza.

A distanza di molti mesi dalla pubblicazione del decreto di recepimento della direttiva 2018/958, eventuali inosservanze degli adempimenti ivi prescritti non possono essere ammesse e, ove vengano riscontrate, dovranno essere censurate nelle opportune sedi. In caso contrario, infatti, si esporrebbe l'Italia a contestazioni certe da parte della Commissione europea con conseguente apertura di procedure di infrazione per violazione del diritto dell'Unione.

Per quanto sopra, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni in indirizzo sull'esigenza di assicurare una rigorosa attuazione delle disposizioni contenute nel decreto n. 142/2020 invitandosi, a titolo di collaborazione, a voler assicurare anche il tempestivo coinvolgimento di questo Ufficio per il monitoraggio di competenza sui requisiti previsti nell'ordinamento nazionale e per il puntuale adempimento degli obblighi informativi nei confronti della Commissione europea previsti dall'articolo 59-ter del decreto legislativo n. 206/2007.

A tal fine codeste Amministrazioni dovranno trasmettere a questo Ufficio:

- le nuove disposizioni che limitano l'accesso o l'esercizio delle professioni regolamentate di rispettiva competenza e le modifiche delle disposizioni esistenti, corredate dei motivi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

giustificativi e della prescritta valutazione di proporzionalità, anche per eventuale supporto e indicazioni sulla corretta applicazione della direttiva 2018/958

- in conoscenza, la richiesta di parere all'AGCM.

Con specifico riferimento agli atti adottati da ordini e collegi professionali per la disciplina degli aspetti delle professioni ad essi demandati, si rammenta che il parere di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 142/2020 deve essere fornito dai Ministeri vigilanti, ai quali si raccomanda, altresì, di:

- fornire adeguate istruzioni a collegi e ordini professionali sull'applicazione del decreto legislativo in oggetto
- assicurare il costante monitoraggio degli atti adottati da ordini e collegi professionali al fine di verificare il preventivo svolgimento del test di proporzionalità relativamente agli standard introdotti
- comunicare a questo Ufficio tutte le iniziative assunte nei confronti degli ordini professionali vigilati per garantire l'osservanza delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 142/20
- trasmettere a questo Ufficio i pareri forniti ai sensi del citato articolo 3, comma 4, e provvedere alla loro tempestiva pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Il Coordinatore dell'Ufficio
Cons. Fiorenza Barazzoni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

Roma,

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0011823 P-
del 23/11/2020



30619901

Ai Capi di Gabinetto e degli Uffici Legislativi dei
Dicasteri.

Ai Capi dei Dipartimenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri.

Oggetto: Nota dell'Autorità del Garante della concorrenza e del mercato concernente il monitoraggio *advocacy* e applicazione dell'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011.

Con l'allegata nota il Segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha richiamato l'attenzione sull'importanza dell'attività consultiva ai fini della promozione della qualità della regolazione in chiave pro-concorrenziale.

Si invita, pertanto, a prendere visione dell'allegata nota ed a darne attuazione come previsto anche dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, che disciplina l'analisi dell'impatto della regolamentazione e che all'articolo 9, comma 4, prevede per le normative che introducono restrizioni all'accesso ed all'esercizio di attività economica di procedere all'acquisizione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prima della trasmissione della Relazione AIR a questo Dipartimento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Pres. Ermanno de Francisco

30
1990
2020

AGCM
AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO

Il Segretario Generale

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretario Generale Pres. Roberto Chieppa
Palazzo Chigi
ROMA

PEC: usg@mailbox.governo.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento affari giuridici e legislativi
Capo Dipartimento Cons. Ermanno de Francisco
Palazzo Chigi
ROMA

PEC: protocollo.dagl@mailbox.governo.it

Oggetto: Monitoraggio *advocacy* e applicazione dell'art. 34, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio che l'Autorità svolge annualmente con riferimento agli esiti degli interventi di segnalazione e consultivi (di seguito, anche *advocacy*) resi nel corso del biennio precedente, l'Autorità ha rilevato che risulta aver trovato, ad oggi, scarsa applicazione l'art. 34, comma 5, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) che, come noto, prevede il parere obbligatorio dell'Autorità in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e sui regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

Tale disposizione è richiamata anche dal D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 (*Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione*) che, all'art. 9, comma 4, prevede l'acquisizione del parere dell'Autorità ai fini della relazione AIR svolta ai sensi dell'art. 14 della legge n. 246/2005 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005).

Al riguardo si rileva che l'importanza dell'attività consultiva ai fini della promozione della qualità della regolazione in chiave pro-concorrenziale è stata affermata anche di recente dal legislatore nel d. lgs. 16 ottobre 2020, n. 142 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova

Piazza Giuseppe Verdi, 6a
00198 Roma - Italia
Tel. +39.06.85.82.11
Fax +39.06.85.82.12.56
PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it
C.F. 97076950589


regolamentazione delle professioni), il cui art. 3 prevede che, prima della definitiva adozione di una disposizione normativa o di un atto amministrativo generale che limita l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio, i soggetti regolatori debbano richiedere il parere dell'Autorità. La Relazione illustrativa al decreto ne sottolinea la coerenza con quanto previsto dal citato art. 34, comma 5 del decreto legge n. 201/2011.

L'attività di *advocacy* costituisce infatti uno strumento fondamentale di promozione della concorrenza, funzionale al corretto dispiegarsi delle dinamiche di mercato e alla piena tutela dei consumatori, nonché al fine di prevenire iniziative che, nel medio e lungo periodo, potrebbero provocare distorsioni della concorrenza con conseguenti riflessi sul corretto funzionamento dei mercati e, di conseguenza, perdita di benessere collettivo.

Anche nell'attuale fase storica, caratterizzata dall'emergenza epidemiologica e dalla conseguente crisi socio-economica, tale attività può fornire un contributo importante al fine di valutare la proporzionalità di misure normative la cui definizione richiede un bilanciamento tra il perseguimento di interessi pubblici meritevoli di tutela e il rispetto dei principi di concorrenza.

L'Autorità, nella propria Adunanza del 3 novembre 2019, ha pertanto ritenuto di invitare codesta Presidenza a promuovere un più ampio ricorso allo strumento consultivo previsto dall'art. 34, comma 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Distinti saluti,


Filippo Arena